

**DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2016
459/2016/E/EEL**

**AVVIO DI NUOVI PROCEDIMENTI PER L'ADOZIONE TEMPESTIVA DI MISURE
PRESCRITTIVE E LA VALUTAZIONE DI POTENZIALI ABUSI NEL MERCATO ALL'INGROSSO
DELL'ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 1227/2011 - REMIT**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 agosto 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: REMIT);
- l'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161, articolo 22;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/EEL;

- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2016, 274/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 274/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la comunicazione della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (di seguito: GME) ai sensi dell’articolo 5, comma 5.1, del TIMM del 24 giugno 2016, prot. Autorità 18011 del 24 giugno 2016 (di seguito: comunicazione del 24 giugno 2016);
- la comunicazione della società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) dell’11 luglio 2016, prot. Autorità 19943 del 13 luglio 2016 (di seguito: comunicazione dell’11 luglio 2016);
- la comunicazione del GME ai sensi dell’art. 5.1 del TIMM del 15 luglio 2016, prot. Autorità 20273 del 15 luglio 2016;
- la comunicazione di Terna del 4 agosto 2016, prot. Autorità 22489 del 4 agosto 2016 (di seguito: comunicazione del 4 agosto 2016).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato procedimenti per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del mercato del servizio di dispacciamento suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento dei mercati energetici;
- la deliberazione 342/2016/E/EEL prende le mosse dalle analisi svolte dagli Uffici dell’Autorità che hanno rilevato l’adozione:
 - da parte di alcuni utenti del dispacciamento, titolari di unità di consumo o di unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, di strategie di programmazione non coerenti con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza che dovrebbero caratterizzare il comportamento di un operatore nell’ambito del servizio di dispacciamento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06 (di seguito: strategie non diligenti);
 - da parte di alcuni utenti del dispacciamento titolari di unità di produzione abilitate alla presentazione di offerte su MSD (c.d. unità abilitate), di comportamenti di offerta che hanno avuto un impatto notevole sul valore del corrispettivo *uplift*;
- in particolare, con riferimento alle condotte di cui all’ultimo alinea, le risultanze del monitoraggio dei mercati, compiuto ai sensi del TIMM, hanno evidenziato come, nel corso del primo semestre 2016:

- alcune unità di produzione abilitate, che erano usualmente dispacciate in esito ai mercati dell'energia, abbiano registrato un programma di immissione in esito al mercato infragiornaliero pari a zero, ascrivibile, in parte, alla riduzione dei prezzi che si è registrata sui mercati dell'energia che hanno messo fuori mercato alcune di queste unità e, in parte, al fatto che i relativi utenti del dispacciamento sembrano aver adottato sui mercati sopracitati una strategia di trattenimento fisico (assenza di offerte) o economico (offerte a prezzi superiori a quelli attesi di mercato, poi puntualmente verificatesi);
- Terna, al fine di garantire l'esercizio in sicurezza della rete elettrica locale, ha dovuto disporre l'avviamento, sul MSD, di alcune delle suddette unità di produzione, accettando le offerte di minimo presentate dai relativi utenti del dispacciamento a prezzi significativamente elevati, con impatto sul valore del corrispettivo *uplift*;
- l'accettazione sistematica delle offerte di minimo ha reso maggiormente prevedibile il segno di sbilanciamento, con ciò favorendo l'adozione da parte degli utenti del dispacciamento titolari di unità di consumo e di unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili di strategie di programmazione non diligenti, che hanno amplificato gli effetti negativi sul funzionamento dei mercati elettrici;
- nelle more dello svolgimento dei procedimenti prescrittivi, avviati con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha, inoltre:
 - intimato agli utenti del dispacciamento titolari di unità di consumo o di unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, individuati nella Tavola 1 allegata alla medesima deliberazione, di cessare, da subito, ogni condotta finalizzata all'adozione di strategie di programmazione non diligenti, che dovrebbero caratterizzare il comportamento di un operatore nell'ambito del servizio di dispacciamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06 e potenzialmente configurabili anche come manipolazione del mercato, ai sensi dell'articolo 5 del REMIT;
 - intimato agli utenti del dispacciamento titolari di unità di produzione abilitate, individuati nella Tavola 2 allegata alla medesima deliberazione, la cessazione di ogni comportamento d'offerta tale da alterare il regolare processo di formazione dei prezzi nei mercati elettrici, ivi inclusi gli effetti sui comportamenti degli operatori di mercato che agiscono sulla base di prezzi di riferimento, e potenzialmente configurabile come manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 5 del REMIT;
 - dato mandato a Terna di valutare la possibilità di approvvigionare a termine risorse di dispacciamento in ottica di stabilizzazione e minimizzazione dei costi;
- successivamente all'avvio dei procedimenti, disposto con la deliberazione 342/2016/E/EEL e a seguito delle intimazioni adottate con tale deliberazione, l'Autorità ha riscontrato una forte contrazione degli oneri associati all'approvvigionamento dei servizi di dispacciamento, anche grazie ad una

riduzione delle attivazioni delle risorse di dispacciamento sul MSD conseguente ad un maggiore dispacciamento degli impianti di produzione sui mercati dell'energia, confermando così l'efficacia delle suddette intimazioni.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione del 24 giugno 2016, il GME ha trasmesso all'Autorità, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del TIMM, un'informativa sull'andamento dei mercati dell'energia elettrica relativamente a variazioni nel comportamento d'offerta di alcuni operatori nel secondo trimestre 2016, da cui risulterebbe, fra le altre cose, un calo dell'offerta competitiva sui mercati dell'energia da parte di alcune unità di produzione e, per un sottoinsieme di queste, l'accettazione sul MSD di loro offerte a prezzi sostenuti;
- con la comunicazione dell'11 luglio 2016, Terna ha trasmesso all'Autorità proprie valutazioni in merito alla possibilità di approvvigionare a termine risorse di dispacciamento, ai sensi di quanto previsto ai punti 4 e 5 della deliberazione 342/2016/E/EEL; in base alle analisi compiute sui principali cluster territoriali per vincoli a rete integra e alle ulteriori analisi svolte, sono emersi elementi per ritenere che altri operatori di mercato, rispetto a quelli oggetto dei procedimenti avviati con la predetta deliberazione, possano aver adottato, o potrebbero adottare in futuro, un comportamento di offerta analogo a quello osservato con riferimento agli utenti del dispacciamento titolari di unità di produzione abilitate oggetto dei richiamati procedimenti prescrittivi;
- con la comunicazione del 4 agosto 2016, Terna ha segnalato all'Autorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del TIMM, variazioni al comportamento di offerta competitiva di alcuni utenti del dispacciamento titolari di unità di produzione abilitate attivi su diverse zone di mercato, eventualmente inquadrabili nelle fattispecie oggetto della deliberazione 342/2016/E/EEL;
- sulla base degli elementi informativi acquisiti con le comunicazioni del 24 giugno 2016, dell'11 luglio 2016 e del 4 agosto 2016, e degli ulteriori approfondimenti svolti dagli Uffici, anche avvalendosi della collaborazione di GME e Terna, l'Autorità ha verificato che le condotte tenute dagli utenti del dispacciamento, titolari di unità di produzione oggetto della deliberazione 342/2016/E/EEL, avrebbero coinvolto ulteriori operatori rispetto a quelli destinatari dei procedimenti avviati con la predetta deliberazione in altre zone di mercato;
- i comportamenti di offerta degli utenti del dispacciamento titolari di unità di produzione abilitate, individuati in esito agli ulteriori approfondimenti effettuati dall'Autorità, analogamente a quanto rilevato con la deliberazione 342/2016/E/EEL, risultano suscettibili di alterare l'interazione equa e concorrenziale tra domanda e offerta nei mercati elettrici.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in ragione delle caratteristiche delle condotte contestate e dell'evidenza di ulteriori fenomeni concernenti il comportamento di offerta degli utenti del dispacciamento titolari di unità di produzione abilitate, l'adozione di eventuali provvedimenti di regolazione asimmetrica nei confronti dei suddetti operatori richiede uno stretto coordinamento con le fasi dei procedimenti avviati con la deliberazione 342/2016/E/EEL (atteso che, per i procedimenti avviati con tale deliberazione aventi ad oggetto condotte analoghe a quelle in esame, si prefigurano le medesime misure di regolazione asimmetrica);
- lo svolgimento dei procedimenti avviati con deliberazione 342/2016/E/EEL che pure, in modo commisurato alla complessità e alle specificità delle posizioni individuali, risulta in fase avanzata e, nel complesso, in grado di produrre effetti immediati e significativi di contenimento degli oneri per il sistema, quali quelli sopra richiamati, è evidentemente condizionato dai nuovi elementi informativi emersi successivamente al loro avvio;
- a quest'ultimo riguardo, infatti, gli ulteriori elementi emersi, nonché il numero di operatori coinvolti, nonostante l'esigenza di addivenire tempestivamente ad una conclusione, rendono non più tenibile il termine finale previsto dalla deliberazione 342/2016/E/EEL.

RITENUTO CHE:

- le condotte rilevate nell'ambito dei procedimenti avviati nei confronti degli utenti del dispacciamento individuati nella Tavola 2 allegata alla deliberazione 342/2016/E/EEL, così come quelle osservate in esito agli ulteriori approfondimenti effettuati dall'Autorità oggetto del presente provvedimento, qualora reiterate, potrebbero compromettere le fisiologiche dinamiche concorrenziali dei mercati, con conseguente lesione del diritto dei clienti finali ad una corretta formazione del prezzo sui mercati dell'energia e ad una corretta determinazione del valore delle risorse del dispacciamento il cui approvvigionamento è a carico del sistema elettrico;
- quanto sopra costituisce presupposto per l'adozione, da parte dell'Autorità, di misure volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati, mediante misure temporanee di regolazione asimmetrica, ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11; il contenuto di tali misure sarà rappresentato in un apposito documento su cui sarà garantita la consultazione di tutti i soggetti interessati;
- inoltre, le strategie di cui sopra, potrebbero configurarsi come potenziali condotte abusive, ai sensi dell'articolo 5, del REMIT, in ragione degli effetti o dei segnali inviati (o suscettibili di inviare) sull'offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all'ingrosso, ferma restando l'applicazione del diritto sulla

concorrenza, laddove dovessero emergere eventuali condotte anomale sotto il profilo concorrenziale;

- sia necessario, sulla base degli ulteriori elementi informativi acquisiti, avviare i procedimenti nei confronti degli utenti del dispacciamento titolari di unità di produzione abilitate, riportati nella Tavola 1 dell'Allegato A al presente provvedimento, volti all'adozione di misure temporanee di regolazione asimmetrica analoghe a quelle prospettate nella deliberazione 342/2016/E/EEL;
- gli elementi che saranno acquisiti, nell'ambito dei predetti procedimenti, al fine di valutare il contenuto più efficace e proporzionato delle misure di cui sopra, dovrebbero consentire all'Autorità di disporre anche di un quadro più chiaro circa la sussistenza o meno dei presupposti per l'avvio di eventuali procedimenti sanzionatori, in particolare con riferimento agli operatori titolari di unità di produzione abilitate; pertanto, in esito ai predetti procedimenti, l'Autorità si riserva di avviare eventuali procedimenti sanzionatori ovvero di segnalare eventuali condotte anomale sotto il profilo del diritto della concorrenza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- inoltre, nelle more dello svolgimento dei procedimenti, sia opportuno intimare, agli utenti del dispacciamento, di cui alla Tavola 1 dell'Allegato A alla presente deliberazione, di astenersi dal reiterare comportamenti d'offerta tali da alterare il regolare processo di formazione dei prezzi nei mercati elettrici, ivi inclusi gli effetti sui comportamenti degli operatori di mercato che agiscono sulla base di prezzi di riferimento, e potenzialmente configurabili come manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 5 del REMIT;
- sia necessario coordinare il termine dei presenti procedimenti con quello dei procedimenti avviati con la deliberazione 342/2016/E/EEL, fatta salva la conclusione anche a stralcio e prima di tale termine dei procedimenti individuali per i quali la necessità di coordinamento sistemico ai fini della regolazione asimmetrica risulta meno significativo

DELIBERA

1. di avviare procedimenti per l'adozione di misure di regolazione asimmetrica ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, nei confronti dei soggetti di cui alla Tavola 1 dell'Allegato A al presente provvedimento;
2. di intimare, nelle more della conclusione dei procedimenti sopra indicati, agli utenti del dispacciamento di cui alla Tavola 1 dell'Allegato A alla presente deliberazione, di astenersi dal reiterare comportamenti d'offerta tali da alterare il regolare processo di formazione dei prezzi nei mercati elettrici, ivi inclusi gli effetti sui comportamenti degli operatori di mercato che agiscono sulla base di prezzi di riferimento, e potenzialmente configurabili come manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 5 del REMIT;

3. di nominare, quale responsabile dei procedimenti, il Direttore della Direzione Mercati;
4. di prevedere che i procedimenti di cui al punto 1 si concludano entro 90 (novanta) giorni dall'apertura dei medesimi;
5. di fissare un nuovo termine coordinato con quello di cui al punto 4 per la conclusione dei procedimenti avviati con la deliberazione 342/2016/E/EEL, facendolo coincidere con il medesimo;
6. di dare mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni di valutare i presupposti per l'avvio di eventuali procedimenti sanzionatori in esito ai procedimenti avviati con la presente deliberazione;
7. di trasmettere il presente provvedimento a Terna;
8. di informare l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del REMIT;
9. di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), nonché di segnalare eventuali condotte anomale sotto il profilo del diritto della concorrenza qualora dovessero emergere nel corso dei procedimenti di cui al punto 1;
10. di notificare il presente provvedimento ai soggetti di cui alla Tavola 1 dell'Allegato A alla presente deliberazione;
11. di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione dell'Allegato A, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 agosto 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni